

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 12225/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12225 del 2019, proposto da

Felicia Addesa, rappresentato e difeso dagli avvocati Elda Izzo, Graziella Angela Petrozziello, Adriana Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Foggia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Della graduatoria contenente gli esiti dei test preselettivi pubblicati in data 20.05.2019,

Della graduatoria in forma anonima, prot. 0017799 – I/7, pubblicata in data 03/05/2019 dall'Università degli Studi di Foggia sul proprio sito – Albo Ufficiale Ateneo n. 915 del 2019, contenente l'elenco degli ammessi e non, alla prova scritta della selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola dell'infanzia) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo della odierna ricorrente;

A) del provvedimento con il quale all' odierna ricorrente è stato assegnato un punteggio pari a 21,50 – non idoneo a consentire l' ammissione della stessa alle prove scritte;

B) del test somministrato alla ricorrente come di seguito dispiegato;

C) in via subordinata, quale atto presupposto seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso del 01.03.2019 prot. 000 7321 per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale dell'Università di Foggia 273 del 2019, nella parte in cui NON si prevede che alla successiva prova scritta delle preselezioni sono ammessi i candidati che nei test preliminari abbiano ottenuto un voto superiore alla sufficienza e si prevede, invece, che alla successiva prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine scolastico; nonché nella parte in cui prevede che sono ammessi alla prova scritta anche coloro che all' esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell' ultimo degli ammessi;

D) In via subordinata e, nei limiti dell' interesse della ricorrente , del Decreto Ministeriale n. 92 del 8 febbraio 2019 recante disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno nella parte in cui disciplina le prove di accesso, prevedendo che siano ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede, senza tuttavia indicare una soglia attestante il superamento dei test e, quindi l' idoneità al prosieguo delle operazioni selettive;

E) In via subordinata – nei limiti dell' interesse della ricorrente dei Decreti Ministeriali 21 febbraio 2019 n. 118 e 27 febbraio 2019 n.158;

F) di ogni altro atto e/o decreto connesso collegato, presupposto e consequenziale alla procedura de qua, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che le previsioni del bando impugnato non appaiono illegittime rientrando poi nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all'esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli (cfr. ord. Cons. St., 4344/2019).
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- respinge la richiesta misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici

proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO